

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 4

Riunione del 30 settembre 2009

03.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- PANFIETTI LUCA - n.q. Presidente CP FIPAV MASSA CARRARA
- BARTOLOMMEI NORIS, RICCI ALBERTO, GRASSI PIERO, CARDUCCI MAURIZIO - VATTERONI FRANCESCO - MANNELLA STEFANO n.q. di Consiglieri del CP Fipav di Massa
- MUSONI MARCO

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai capi di incolpazione rispettivamente contestati :

A. PANFIETTI LUCA, BARTOLOMMEI NORIS, RICCI ALBERTO, GRASSI PIERO, CARDUCCI MAURIZIO il primo nella qualità di Presidente del C.P. FIPAV di Massa Carrara nel periodo 2/07-11/08, gli altri nelle rispettive qualità di Consiglieri dello stesso Comitato e nel medesimo periodo, in concorso tra di loro e con il tesserato MUSONI MARCO, contestate le aggravanti di cui all'Art. 48 e all'Art. 49, lettere A e C, Reg. Giur.:

1) Aver omesso, in violazione dei propri compiti istituzionali, ex Art. 52 Statuto FIPAV, nonché in violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui agli Artt. 30 e 31 Regolamento Amministrazione e Contabilità, ogni valutazione, anche economica, tanto sull'opportunità di consentire che l'attività promozionale giovanile sul territorio fosse direttamente gestita da Musoni Marco,

Presidente della ASD Pallavolo Massa Carrara, soggetto non affiliato alla FIPAV, quanto sulla liquidazione a quella, nel maggio 2008, di un rimborso per tale attività di € 1.500,00 nonché sulla liquidazione, nello stesso periodo e per il medesimo titolo, di ulteriori € 250,00 alla Pall. Apuania Carrarese.

- 2) Aver omesso, in violazione dei propri doveri istituzionali, ex Art. 52 Statuto FIPAV ed in violazione degli Art. 30 e 31 Regolamento Amministrazione e Contabilità, ogni valutazione sulla convenienza economica ed opportunità funzionale di appaltare a Musoni Marco, Presidente della ASD Pallavolo Massa Carrara, soggetto non affiliato alla FIPAV, la realizzazione di un nuovo sito web per l'attività ufficiale del Comitato, sito contrattualmente di proprietà della ASD Pallavolo Massa Carrara, seppure concesso in temporaneo comodato gratuito al Comitato Provinciale; nonché per aver deliberato un impegno di spesa di € 2.000,00 per la generica gestione di tale sito, in favore di Musoni Marco, nonostante nel detto contratto di comodato la gestione fosse stata riservata, per i compiti propri, al Comitato stesso.

MUSONI MARCO,

- 3) per aver concorso traendone beneficio personale e diretto, al compimento degli illeciti disciplinari più sopra contestati a PANFIETTI LUCA, BARTOLOMMEI NORIS, RICCI ALBERTO, GRASSI PIERO e CARDUCCI MAURIZIO, nelle rispettive qualità di Presidente il primo e di Consiglieri gli altri del C.P. FIPAV di Massa Carrara nel periodo 2/07-11/08.

- PANFIETTI LUCA, nella qualità di Presidente del C.P. FIPAV di Massa Carrara nel periodo 2/07-11/08,
- 4) per aver altresì, omesso, in violazione dei propri compiti istituzionali, ex Artt. 25 e 35 Statuto FIPAV, la redazione e conservazione dell'elenco dei beni in dotazione al Comitato.

B. GRASSI PIERO, BARTOLOMMEI NORIS, VATTERONI FRANCESCO, MANNELLA STEFANO e CARDUCCI MAURIZIO, il primo nella qualità di Presidente del C.P. FIPAV di Massa Carrara nel periodo 11/08-3/09, gli altri nella rispettiva qualità di Consiglieri dello stesso Comitato e nel medesimo periodo, in concorso tra di loro, contestate le aggravanti di cui all'Art. 48 e Art. 49, lettere A e C., Reg. Giur. :

- 5) Aver omesso, in violazione dei compiti istituzionali, ex Art. 52 Statuto FIPAV ed in violazione dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui agli Artt. 30 e 31 Regolamento Amministrazione e Contabilità, ogni valutazione, anche economica ed ogni deliberazione sulla partecipazione, assai onerosa, della Rappresentativa Provinciale Femminile, nonché del Selezionatore e dell'Accompagnatore della stessa, rispettivamente signori Fedolfi Massimo e Sampaoli Stefano, al "6° Memorial Rino Fedolfi" in Lignano Sabbiadoro dal 27/12/08 al 29/12/08.
- 6) Aver omesso, in violazione dell'Art. 52 Statuto FIPAV e degli Artt. 30 e 31 Regolamento Amministrazione e Contabilità, ogni valutazione e ogni deliberazione in ordine alle richieste economiche dei signori Fedolfi Massimo e Sampaoli Stefano a titolo di rimborso spese per la trasferta in Lignano Sabbiadoro dal 27/12/08 al 29/12/08, le cui rispettive specifiche portano un abnorme quantificazione del rimborso forfettario chilometrico, calcolato in misura maggiore da quello imposto a livello nazionale; rimborsi che venivano liquidati in data 1/1/2009 rispettivamente in Euro 1.200,00 per Fedolfi ed in € 339,50 per Sampaoli.
- 7) Aver omesso, in violazione dell'Art. 52 Statuto FIPAV e degli Artt. 30 e 31 Regolamento Amministrazione e Contabilità, ogni valutazione e deliberazione in ordine alla richiesta di pagamento in favore della ASD Virtus Carrarese Club quale quota di partecipazione della Rappresentativa Provinciale al "6° Memorial Rino Fedolfi", poi liquidata in Euro 1.766,00.

- 8) Aver omesso, in violazione dei propri compiti istituzionali ex Art. 52 Statuto FIPAV e ex Artt. 30 e 31 Regolamento Amministrazione e Contabilità, qualunque valutazione, anche economica ed ogni deliberazione sull'acquisto di un computer, con relative stampanti, ruter e antivirus, beni che non sono stati né inventariati né rinvenuti presso la sede del Comitato Provinciale, benché le relative fatture, per complessivi Euro 1.629,00 siano state pagate nel gennaio 2009.
- 9) Aver, in violazione dei propri compiti istituzionali, omesso l'utilizzazione obbligatoria, nei computer in dotazione del Comitato, del programma gestionale "EUROCAMP" per le operazioni di gestione dei campionati e di tesseramento on-line, tanto che i relativi DATA BASE sono stati riscontrati vuoti e privi di pregresse registrazioni.
- **GRASSI PIERO**, nella qualità di Presidente del C.P. FIPAV di Massa Carrara nel periodo 11/07-3/09, contestate le aggravanti di cui all'Art. 48 e all'Art. 49, lettere A e C, Reg. Giur. per aver, altresì:
- 10) Omesso di redigere e conservare, in violazione dei compiti istituzionali di cui agli Artt. 25 e 35 Regolamento Amministrazione e Contabilità, l'elenco dei beni in dotazione del Comitato Provinciale.
- 11) Omesso, in violazione dei propri compiti istituzionali, di curare la conservazione agli atti del Comitato dei verbali di omologa dei campi di gioco per la stagione 2008/2009 onde consentirne, ove necessario, la verifica.

-=-oOo=-

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per la riunione del 30 settembre 2009 alla quale risultavano presenti:

per la Procura l'Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale illustrate le motivazioni ed i rilievi già svolti nella relazione ex art. 72 R.G. chiedeva

A. Relativamente ai fatti addebitati al Comitato Provinciale Massa Carrara a Presidenza Panfietti:

- Per gli incolpati **PANFIETTI LUCA**, relativamente ai capi sopra riportati sub **A. ai nn. 1),2) e 4)** la sospensione da ogni attività federale per mesi undici
- Per gli incolpati **BARTOLOMMEI NORIS, RICCI ALBERTO, CARDUCCI MAURIZIO, GRASSI PIERO**, relativamente ai capi sopra riportati sub **A. ai nn. 1) e 2)** la sospensione da ogni attività federale per mesi dieci
- Per gli incolpati **MUSONI MARCO**, relativamente ai capi sopra riportati sub **A. ai nn. 3)** la sospensione da ogni attività federale per mesi dieci

B. Relativamente ai fatti addebitati al Comitato Provinciale Massa Carrara a Presidenza Grassi :

- Per gli incolpati **GRASSI PIERO**, relativamente ai capi sopra riportati sub **B. nn. 5),6),7),8),9), 10) e 11)** la sospensione da ogni attività federale per mesi undici
- Per gli incolpati **BARTOLOMMEI NORIS, VATTERONI FRANCESCO, MANNELLA STEFANO e CARDUCCI MAURIZIO**, , relativamente ai capi sopra riportati sub **B. nn. 5),6),7),8),e 9)** la sospensione da ogni attività federale per mesi sei

Per gli incolpati erano presenti i Sigg.ri **MARCO MUSONI, MANNELLA STEFANO e VATTERONI FRANCESCO**, i quali venivano uditi personalmente, il Musoni, altresì produceva memoria con documenti che, stante il difetto di opposizione della Procura Federale veniva acquisita agli atti.

Rilevata la regolarità della convocazione degli incolpati assenti, ovvero la sanatoria delle irregolarità di convocazione degli incolpati presenti, nei confronti dei quali risultava, comunque consentito il Diritto di Difesa,

la Commissione rileva:

La presente vicenda disciplinare si origina dal Commissariamento del Comitato Provinciale di Massa Carrara e dai rilievi svolti nel corso delle attività a questo connesse dai Commissari Elio Sità e Marco Tedeschi.

Detti rilievi hanno evidenziato una corposa serie di irregolarità amministrative e contabili riferibili alle attività del deposto Comitato Provinciale Fipav di Massa Carrara, presieduto dall'inculpato Grassi, che alle attività del precedente Comitato, presieduto dall'inculpato Panfietti e , dettagliatamente analizzati in una relazione corredata da copiosa documentazione, venivano Trasmessi alla Segreteria Federale Fipav, che, a propria volta, trasmetteva gli atti, per quanto di competenza, alla Procura Federale.

Quest'ultima, nel corso delle indagini di sua competenza, acquisiva altresì la relazione integrativa a firma dei predetti Commissari, con ulteriori documenti a corredo, avendo, peraltro già contestato formalmente agli incolpati i capi di incolpazione per i quali procedeva ad indagini.

Questi ultimi, ad eccezione del Ricci Alberto, facevano pervenire alla procura ed alla Commissione Giudicante una serie di memorie difensive delle cui argomentazioni si è tenuto debito conto nella presente decisione

-=0Oo=-

I fatti.

A seguito del Commissariamento del Comitato Provinciale di Massa Carrara all'epoca presieduto dal Sig. Antonio Perrella, e del quale aveva fatto parte in qualità di Consigliere l'inculpato Marco Musoni, disposto in data 8/6/2006 , nelle elezioni successivamente indette per la nomina del nuovo Comitato Provinciale venivano eletti quali Consiglieri Panfietti Luca, poi nominato Presidente, Bartolommei Noris, Ricci Alberto Carducci Maurizio e Grassi Piero.

All'interno del Comitato Provinciale, il Panfietti Luca veniva eletto Presidente, mentre la Vice-Presidenza veniva affidata a Ricci Alberto, Carducci Maurizio riceveva l'incarico di Presidente della Commissione denominata Scuola Promozione e Sviluppo Attività Giovanile, mentre il Grassi Piero veniva chiamato a ricoprire l'incarico di Presidente della Commissione gare.

Nel corso della gestione del Comitato Provinciale Massa Carrara da parte dell'indicato Consiglio, furono adottate le seguenti iniziative , ritenute meritevoli di segnalazione da parte dei Commissari nominati nel marzo del corrente anno e giudicate dalla Procura meritevoli di sanzione disciplinare:

./.
.

- a) Su proposta del Presidente della Commissione Scuola Promozione e Sviluppo Attività Giovanile **Maurizio Carducci**, in data **29.10.2007** Il Consiglio Provinciale FIPAV MS approvava un "Bando di concessione contributi finalizzato al sostegno di progetti sportivi tesi a favorire lo sviluppo e la promozione della pallavolo giovanile tra le affiliate, all'interno della Provincia di Massa Carrara.
- b) Il bando in esame rappresenta iniziativa isolata e singolare nelle attività svolte dai vari Consigli che, nel tempo, con vicende alterne, hanno gestito il Comitato Provinciale Massa.
- c) Il giorno successivo **30 10.2007** il bando in questione veniva pubblicato sul sito www.massacarrarafedervolley.it
- d) Il bando veniva testualmente rivolto alle "associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro affiliate alla FIPAV e/o a altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto CONI."
- e) Delle tre domande pervenute al Comitato, quella presentata dalla SS San Carlo Borromeo affiliata FIPAV veniva esclusa per difetto del requisito della sottoscrizione da parte di almeno il 33% delle società affiliate al CP, "*nel qual caso 7*"(per sottolineare un significativo anacoluto del bando), altra, proveniente da altro affiliato FIPAV, la Apuania Carrarese, riceveva un contributo di Euro 250, altra proveniente dalla ASD Pallavolo Massa Carrara riceveva un contributo di Euro 1.500 e donazione di 4 kit di campi per mini volley.
- f) La ASD Pallavolo Massa Carrara non è sodalizio affidato alla FIPAV bensì, , come dalla stessa dichiarato nella propria domanda, è una associazione dilettantistica sportiva affiliata ad EPS riconosciuto CONI "*nel qual caso l'ACSI di Massa Carrara*".
- g) Presidente della **ASD Pallavolo Massa Carrara** era, all'epoca dei fatti il **Musoni Marco**, tesserato FIPAV nella sua qualità di presidente della ASD Virtus Carrarese Club.
- h) In data **4 agosto 2008** il Comitato Provinciale Fipav, in persona del suo Presidente e la ASD Pallavolo Massa Carrara, sempre in persona del **Musoni Marco** stipulavano un accordo avente ad oggetto la realizzazione e gestione del nuovo dominio www.volleymassacarrara.it a cura e spese della **ASD Pallavolo Massa Carrara** che ne sarebbe rimasta proprietaria esclusiva, concedendone l'uso in comodato gratuito al Comitato Provinciale FIPAV Massa Carrara.

- i) La gestione del nuovo sito andava a sostituire il precedente sistema di comunicazione in rete del Comitato consistente nel re-indirizzo del sito ufficiale FIPAV verso quello individuato dal dominio www.pallavolomassacarrara.it (oggi non più attivo) **sempre di proprietà della Pallavolo Massa Carrara.**
- j) La consultazione del nuovo sito realizzato in esecuzione del contratto di cui al punto h) consente oggi di trovare un sito nel quale ad informazioni inerenti l'attività sportiva svolta da sodalizi affiliati FIPAV vengono, in sede di libera espressione del diritto di critica, rivolte pesanti critiche verso l'organizzazione Federale, i suoi organi e verso i sodalizi che ne appoggiano o condividono l'attività. V'è, peraltro da dire che dall'aprile di Corrente Anno, con lettera a firma del **Sig. Piero Grassi**, attuale Presidente della **ASD Pallavolo Massa Carrara**, in dichiarata, aperta polemica con le decisioni dell'attuale Commissario Straordinario, è stata interrotta ogni collaborazione fra la **ASD Pallavolo Massa Carrara** e Comitato Provinciale FIPAV.
- k) Il contratto di comodato in esame fu, altresì, a suo tempo, occasione per la nomina a "Web Manager", carica creata nelle medesime circostanze e mai né prima né successivamente utilizzata dal Comitato, del **Musoni Marco**, a favore del quale fu deliberata l'erogazione di un compenso annuo di Euro 2000 per lo svolgimento dell'incarico.
- l) I Commissari Sità e Tedeschi, esaminando i documenti ufficiali hanno altresì rilevato che, durante lo svolgimento del mandato Consiliare del Comitato presieduto dal **Panfietti Luca**, quest'ultimo ha omesso la regolare tenuta e conservazione dell'elenco dei beni in dotazione al Comitato.
- m) La stessa scrupolosa analisi contabile svolta dai Commissari conduceva altresì a rilevare le stesse gravi omissioni in capo al Presidente succeduto al **Panfietti Luca** nella guida del Comitato, il **Sig Grassi Piero**
- n) Infatti, in data 10 dicembre 2008 a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche veniva nominato il Nuovo Consiglio Provinciale nelle persone dei Sigg.ri Grassi Piero, Bartolommei Noris, Vatteroni Francesco Mannella Stefano e Carducci Maurizio.
- o) Nel corso del mandato il Consiglio è stato Commissariato in data 6 marzo 2009.

p) Tanto più grave, secondo le relazioni commissariali, risultava la condotta omissiva del nuovo Consiglio, stante la circostanza che questo risultava, con decisione definita inopportuna e non conveniente dal punto di vista economico, avere deliberato l'acquisto di componenti hardware e software per un personal computer non rinvenuto presso la sede del comitato né presso altro luogo che lo potesse recuperare alla disponibilità del Comitato medesimo. In pratica dell'indicato macchinario si è oggi persa ogni traccia.

q) Nel medesimo settore dell'informatizzazione delle pratiche Fipav, i Commissari hanno riscontrato in capo allo stesso Consiglio l'omissione di ogni dovuta registrazione nonostante l'utilizzo nell'altro (ed unico reperito *in situ*) computer in dotazione del Comitato sia stata riscontrata l'installazione del programma gestionale EUROCAMP per le operazioni di gestione dei campionati e di tesseramento on line.

r) Sempre con riferimento alla gestione consiliare della Presidenza Grassi, la relazione commissariale evidenzia alcune anomalie anche regolamentari nella delibera di spesa relativa ad una trasferta, definita dalla Procura "disagevole e onerosa" della Rappresentativa provinciale Femminile a Lignano Sabbiadoro, in occasione di un evento sportivo non legato alle attività federali

s) L'evento ha comportato una spesa di Euro 2000. Agli accompagnatori è stato accordato un rimborso chilometrico di Euro 0,35 in luogo degli Euro 0,25 fissato a livello nazionale.

-=0Oo=-

Una celebre frase del Barone de Coubertin "le sport est le plus grand apaiseur qui soit.", sembra voler esaltare la funzione di pacificazione sociale dello sport, in realtà, per chi conosce il pensiero del grande sociologo e fondatore dei moderni Giochi Olimpici, essa cela un timore per lui ricorrente, cioè che la civiltà sempre più in fermento del tempo moderno potesse spingere gli adepti dello sport e i loro agenti verso forme di frenesia capaci di allontanarlo da quella saggezza da '*Impero del mattino calmo*' che lui aveva sempre auspicato per l'ambiente sportivo. Pur essendo passati molti anni dal giorno in cui egli affidò alle stampe questi pensieri, non si può certo dire che si trattasse di timori infondati, essendo fin troppo noti i casi nei quali i più alti valori dello sport vengono minati da interessi diversi dalla sana e leale competizione e dalla funzione altamente educativa di questa.

./.

Le note, recenti e ricorrenti vicende che hanno purtroppo investito l'ambiente pallavolistico massese dovrebbero essere rivisitate alla luce della riaffermazione di questi valori.

Ed in vero, con amara constatazione, si deve affermare che non è facile per la Commissione Giudicante considerare la vicenda in esame in modo avulso da un contesto ambientale, definito da alcuni degli stessi incolpati come caratterizzato da un noto "clima di veleni" perdurante oramai da diversi anni.

Questo clima, appunto, oltre ad aver dato causa agli ormai noti, numerosi provvedimenti federali assunti sia in sede Consiliare che disciplinare, nell'unico intento di ristabilire se non un clima di serena collaborazione fra le squadre della provincia e, soprattutto, fra i loro dirigenti, almeno un clima di sana e leale competizione sportiva, ha però fatto sì che i destinatari dei medesimi provvedimenti anziché recepire le pur chiare indicazioni degli Organi Federali abbiano inteso o ribellarsi apertamente a questi ovvero aggirarne portata e significato con vani e furbesci *escamotages*, utili unicamente ad esacerbare i contrasti fra i protagonisti delle non commendevoli vicissitudini del Comitato Provinciale Massese.

E' evidente e logico che la Procura Federale, investita da una raffica di esposti e segnalazioni attinenti a numerosissimi illeciti disciplinari sottoposti al vaglio della sua attività inquisitoria, orami adusa ad imbattersi, anche per diverse vicende pregresse, in alcuni se non tutti gli odierni incolpati, abbia ritenuto di inquadrare i fatti oggetto della presente decisione in un quadro complessivo di irregolarità e scorrettezze che aggravano la posizione disciplinare dei predetti.

Detti ultimi fatti, tuttavia, pur nella più oggettiva considerazione che la Commissione Giudicante Nazionale ha inteso loro riservare, non appaiono scevri da un evidente rilievo disciplinare.

-=oOo=-

1.il bando di concorso e lo svolgimento delle operazioni di aggiudicazione.

Sussistono nella specie indizi, gravi, precisi e concordanti del fatto che il cosiddetto bando di concorso pubblicato sul sito del Comitato provinciale Massa Carrara non sia stato regolarmente predisposto sin dalla propria pubblicazione.

./.

Emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti che il redattore del testo del bando, poi pubblicato ed il redattore della domanda di partecipazione presentata dalla ASD Volley Massa Carrara siano lo stesso soggetto: lo dimostrano l'identità dei caratteri rilevabile *ictu oculi* nei due testi diversi, il ripetersi della medesima singolarità idiomatica "nel qual caso", in luogo del più usuale e comune "vale a dire". Anche la necessità e l'opportunità di conferire in appalto l'attuazione di progetti sportivi tesi a favorire lo sviluppo e la promozione della pallavolo giovanile fra le squadre affiliate, conferendo all'esterno del comitato risorse pari ad un 10% circa del bilancio del Comitato, appare alquanto dubbia. In primo luogo si rileva come lo stesso Comitato avesse ritenuto di costituire al proprio interno una Commissione Scuola Promozione e Sviluppo Attività Giovanile, affidata al Consigliere Carducci e come detta Commissione ben avrebbe potuto, affidandosi alle risorse interne al Comitato medesimo ed alla collaborazione delle affiliate, attuare le campagne promozionali localmente necessarie alla promozione giovanile della pallavolo. Altro aspetto che pare utile porre in evidenza è la sostanziale inutilità della ricerca di risorse per la divisata campagna promozionale all'esterno degli affiliati, tramite l'estensione del bando anche a soggetti da essi diversi; le dimensioni numeriche e territoriali del Comitato provinciale Fipav di Massa e Carrara non appaiono tali da richiedere apporti esterni alla federazione per attuare una campagna promozionale giovanile che deve trovare nelle scuole, nelle parrocchie, nelle palestre e nei circoli sportivi, e in genere nei luoghi di sano ritrovo dei ragazzi, luoghi già vicini ai sodalizi affiliati, le realtà nelle quali operare. In ogni caso, anche l'attribuzione della più consistente parte delle risorse di bando ad un soggetto non affiliato Fipav, ove letta alla luce del conferimento al medesimo "anche" della gestione, allestimento e controllo del sito ufficiale del Comitato (v.infra), appare più che altro dettata dall'intento di volere a tutti i costi dare ingresso all'interno delle attività federali ad un soggetto che alle regole federali sfugge per sua stessa scelta. E' dunque, nell'ottica prospettata, ravvisabile il rilevato illecito disciplinare consistito nel avere il Comitato abdicato sostanzialmente ai propri compiti istituzionali a favore di un soggetto esterno alla federazione.

Quest'ultimo, anche se non ha beneficiato di eccessive risorse economiche - come in sede difensiva rilevato da diversi degli incolpati - ha certamente ottenuto una visibilità ed onnipresenza nell'ambiente pallavolistico massese in danno di quelle che

./.

sono e dovrebbero restare attività federali, benefici che non si giustificano se non nel clima di grave contrapposizione e ostilità che anima l'ambito provinciale, conferiti per di più ad un soggetto che si può ritenere, in ambito federale, "*legibus solutus*". E' dunque, principalmente, sotto tale profilo, che il Legale Rappresentante dell'indicato organismo, tesserato Fipav in altra e diversa sua qualità, deve considerarsi responsabile dell'illecito contestato.

2. Affidamento della realizzazione gestione e aggiornamento del sito ufficiale del Comitato provinciale a soggetti esterni allo stesso.

E' nota l'importanza che in molti ambiti, ma soprattutto in ambito sportivo la comunicazione via internet ha assunto nel momento presente : la comunicazione multimediale ha infatti assunto negli ultimi anni un ruolo di primaria importanza per ogni comunità sportiva che, sia in ambito dilettantistico che in ambito professionistico, intenda caratterizzarsi per modernità, professionalità, spettacolarità e che voglia aumentare la propria visibilità nel mondo sportivo ed economico-sociale più in generale . In particolare il sito Web diventa il canale comunicativo primario utilizzato per presentarsi e offrire servizi agli utenti, siano essi affiliati, iscritti, tifosi, appassionati, addetti ai lavori o semplici simpatizzanti.

Il sito internet rappresenta dunque il "biglietto da visita" dell'organismo che lo gestisce e deve pertanto da quest'ultimo ricevere la massima attenzione nel controllo e gestione delle informazioni attraverso di esso veicolate.

Niente di male se la progettazione e realizzazione di un sito, così come l'ideazione di soluzioni tecniche che lo rendano maggiormente accattivante vengano affidate ad un soggetto tecnicamente competente e qualificato, a patto, tuttavia, che la gestione del sito rimanga interna agli organismi federali e strettamente agli stessi riservata.

Nel caso di specie tutte le attività di cui sopra sono state "delegate", sia pur sotto diverse forme giuridiche, all'esterno del comitato e, anche in questo caso, demandate ad un soggetto (la ADS Pallavolo Massa Carrara, proprietaria dello spazio web) non affiliato alla Fipav, e, quanto alla gestione, ad un soggetto a quest'ultimo ente intimamente legato, ancorché tesserato Fipav per altra e diversa sua qualifica (il Marco Musoni), con grave compromissione anche dell'immagine dell'organo federale, il Comitato provinciale, che non è apparso in grado di realizzare e gestire efficacemente un così importante strumento di comunicazione.

Anche in questo caso si ritiene che il clima complessivo di inquietudine che caratterizza l'ambiente in questione non sia estraneo agli episodi contestati relativamente ai quali si ritiene di ravvisare la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati.

3. La trasferta a Lignano Sabbiadoro

Anche in un episodio quale quello in esame, il cui rilievo disciplinare, al di là di un giudizio di scarsa convenienza economica, potrebbe apparire dubbio, sembra che siano presenti zone d'ombra scarsamente giustificabili, alla luce del particolare clima massese.

Questa commissione concorda con il rilevo mosso dalla Procura in merito a quanto può desumersi dalle difese degli incolpati: questi ultimi, membri del Comitato a presidenza Grassi, operano nelle rispettive difese un sostanziale gioco di rimandi delle rispettive responsabilità ,che sembra anche in questo caso avallare l'ipotesi di una sostanziale abdicazione delle funzioni proprie dell'organo federale a beneficio di soggetti estranei al Comitato se non alla stessa Fipav.

Anche la decisione di partecipare con considerevoli oneri di spesa e impegno di risorse ad un evento estraneo alle attività federali, di per sé non costituente illecito, assume una diversa connotazione se riferita ai soggetti dello stesso organizzatori, facenti capo al medesimo personaggio, il Dr. Musoni, collocato in un ambito per così dire "border line" rispetto alle regole e agli interessi federali.

4. L'acquisto del computer non rinvenuto fra i beni del Comitato ed il mancato utilizzo dei programmi in uso alla Federazione per la gestione delle gare e dei tesseramenti.

Sicuro rilievo disciplinare riveste nei riguardi dell'intero Comitato a presidenza Grassi la decisione di acquistare un nuovo hardware, assai probabilmente non necessario alla gestione delle attività del Comitato dato il rinvenimento fra i beni a questo in dotazione di un altro PC, acquisto che, se connesso alla omessa registrazione del bene acquistato nell'elenco dei beni in dotazione ed al mancato materiale rinvenimento di questo nei locali del comitato, assume i connotati di un'appropriazione indebita di beni affidati in ragione delle funzioni rivestite ovvero di un grave comportamento omissivo nella loro custodia.

Anche la circostanza che i programmi installati sull'unico computer superstite non appaiano utilizzati per le dovute registrazioni avvalora il sospetto che la sparizione del nuovo computer non sia casuale ma o avvenuta allo scopo di occultare irregolarità di gestione ovvero legata ad un'ulteriore, illegittima "delega" di attivitÀ che all'interno del Comitato avrebbero dovuto essere gestite.

5. L'omessa tenuta del registro dei beni in dotazione.

Dà senz'altro luogo all'ipotesi di illecito disciplinare in capo ai due Presidenti incolpati in quanto attività statutariamente obbligatoria propria della figura Presidenziale che della relativa omissione deve rispondere.

6. La posizione degli incoplati Mannarella e Vatteroni.

Neo-nominati alla carica di Consigliere, non sembra che i due tesserati in questione abbiano avuto parte attiva nelle vicende sopra enucleate; si deve peraltro imputare agli stessi un contegno omissivo, eccessivamente inerte rispetto alle evidenti, gravi negligenze ed irregolarità di cui andava rendendosi responsabile il Comitato del quale facevano parte e rispetto alle quali avrebbero potuto e dovuto farsi parte diligente quanto meno nel rendere noto, nelle forme opportune, ai competenti organi federali quanto stava accadendo. Non è infatti normale che nei suoi tre mesi di vita il Comitato a Presidenza Grassi abbia tenuto due sole riunioni (nelle quali non sono state prese decisioni operative) specie ove si considerino le particolari necessità che la gestione della particolare atmosfera dell'ambiente pallavolistico massese imponeva.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale, ritenuta la responsabilità disciplinare degli incolpati, sulla base delle considerazioni sopra esposte, dispone :

- Per gli incolpati **PANFIETTI LUCA**, relativamente ai capi sopra riportati sub **A. ai nn. 1),2) e 4)** la sospensione da ogni attività federale per mesi undici

./.
.

- Per gli incolpati **BARTOLOMMEI NORIS, RICCI ALBERTO, CARDUCCI MAURIZIO, GRASSI PIERO**, relativamente ai capi sopra riportati sub A. ai nn. 1) e 2) la sospensione da ogni attività federale per mesi dieci
- Per gli incolpati **MUSONI MARCO**, relativamente ai capi sopra riportati sub A. ai nn. 3) la sospensione da ogni attività federale per mesi dieci
- Per gli incolpati **GRASSI PIERO**, relativamente ai capi sopra riportati sub B. nn. 5),6),7),8),9), 10) e 11) la sospensione da ogni attività federale per mesi undici
- Per gli incolpati **BARTOLOMMEI NORIS, e CARDUCCI MAURIZIO**, , relativamente ai capi sopra riportati sub B. nn. 5),6),7),8),e 9) la sospensione da ogni attività federale per mesi sei
- Per gli incolpati **VATTERONI FRANCESCO, MANNELLA STEFANO** relativamente ai capi sopra riportati sub B. nn. 5),6),7),8),e 9) la sospensione da ogni attività federale per mesi tre .

Ciascuna sanzione decorre dalla scadenza di eventuali altre sanzioni in esecuzione.

Il Presidente
A vv. Costanza Acciai



Roma, 15 ottobre 2009